

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICI GIUDIZIARI DI GENOVA
RELAZIONI CON IL PUBBLICO - U.R.P.**

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Scheda aggiornata al 16/05/2017

	<p>Tribunale - Ufficio Tutele DEPOSITI ISTANZE: 6° piano - stanza 55 - tel 010/5692782 Orario: lunedì - venerdì: ore 9,00 - 13,00</p> <p>RICHIESTA e RITIRO DI COPIE (piano 6° stanza 46) Orario: lunedì - venerdì dalle 9,00 alle 11,00.</p>
DOVE	<p>Per la presentazione della domanda è necessario rivolgersi all'URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico sito al 3° piano (piano terra) entrando a destra.</p> <p>Presso tale Ufficio sarà possibile ritirare il modulo di domanda e la nota di iscrizione a ruolo e ottenere aiuto nella compilazione degli stessi. Successivamente, quando la domanda è compilata e corredata della documentazione necessaria e delle marche eventualmente dovute, prima del deposito all'Ufficio Tutele, è necessario rivolgersi nuovamente all'URP per il controllo della completezza della stessa.</p>
COS'E'	<p>E' un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. L'amministrazione di sostegno è un istituto previsto per far fronte a varie tipologie di persone non autonome: anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, ecc. L'amministratore viene nominato dal giudice tutelare e scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito; infatti, possono essere nominati amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa l'amministratore viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.</p>
DESIGNAZIONE	<p>Ogni persona, in previsione della propria eventuale futura incapacità, può - mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata - designare una persona di fiducia quale amministratore di sostegno, che abbia cura della sua persona e del suo patrimonio. Con tale atto è possibile, anche, dettare direttive anticipate di trattamento terapeutico che saranno efficaci e vincolanti per i terzi. L'amministrazione di sostegno, però, potrà essere aperta solo nel momento in cui il suddetto stato di infermità si sarà verificato.</p>
RIFERIMENTI NORMATIVI	<p>Legge n° 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004) in vigore 19/03/2004 Art. 712 e ss. c.p.c.</p>
CHI	<p>La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro in 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al pubblico ministero.</p> <p>Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.</p>
COME	<p>Con domanda proposta dagli interessati; o domanda proposta da un ente al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio. Vedi modulistica Occorre allegare certificato di residenza della persona per la quale si chiede l'amministrazione. Il certificato di residenza dell'amministrando va richiesto per PROCEDURE GIUDIZIARIE: in tal caso il Comune lo rilascia.</p> <p>In caso di necessità, il giudice tutelare può - anche d'ufficio - adottare provvedimenti</p>

provvisori e urgenti (405) per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un **amministratore provvisorio** per il compimento di singoli atti.

Vedi modulistica:

Domanda per amministrazione di sostegno provvisoria

Domanda per amministrazione di sostegno provvisoria proposta da enti

In tal caso occorre acquisire e produrre la dichiarazione dei congiunti più prossimi, nella quale gli stessi dichiarano di essere a conoscenza della richiesta e di dividerla.

Vedi modulistica: dichiarazione congiunti per amministrazione provvisoria.

NOTA ISCRIZIONE A RUOLO

Occorre nota di iscrizione a ruolo Camera di Consiglio
Codice 4.13.061 Amministrazione di sostegno

COSTO

ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO
1 marca da € 27,00 diritti forfettizzati di notifica.

ITER

Il giudice tutelare deve sentire personalmente l'interessato, recandosi, se necessario, nel luogo in cui questo si trova (se viene prodotto certificato di non trasportabilità) e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici.

Si prescinde dall'audizione dell'interessato se vi è una certificazione da cui risulta l'incapacità della persona a rapportarsi con terzi dal punto di vista comunicativo.

Negli altri casi è necessaria la presenza dell'interessato all'udienza e, in caso di impossibilità, che venga fornita prova di notifica allo stesso.

Quanto ai parenti indicati in ricorso [la norma dice "ove conosciuti"] è necessaria:

- la loro presenza all'udienza o
- la prova della notifica agli stessi [vedi istruzioni] o
- apposita dichiarazione [vedi]

In caso di mancata comparizione dell'interessato, il giudice tutelare provvede comunque, emettendo entro 60 giorni dalla domanda, un decreto che, di regola, è immediatamente esecutivo.

In caso di necessità, il giudice tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti provvisori e urgenti (405) per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti.

In tal caso occorre acquisire e produrre la dichiarazione dei congiunti più prossimi, nella quale gli stessi dichiarano di essere a conoscenza della richiesta e di dividerla.

EFFETTI

L'istituto dell'amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento della capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici (in questo si differenzia dall'interdizione): egli mantiene la capacità di compiere gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza necessaria dell'amministratore e, in ogni caso, può compiere da solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Il decreto stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno (lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario, così come quello di chiusura).

Una volta nominato, l'amministratore di sostegno presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza; nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il giudice tutelare.

L'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o se essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

RENDICONTO

L'amministratore di sostegno deve periodicamente riferire al giudice tutelare circa il suo operato e circa le condizioni di vita e salute del beneficiario e annualmente deve rendere il conto della propria gestione economica. Vedi modello rendiconto. (si raccomanda di redigere il rendiconto su fogli singoli e non fronte e retro)

Il rendiconto può essere trasmesso anche per posta a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo:

Tribunale di Genova - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Portoria 1 - 16121 Genova.

Al rendiconto occorre allegare solo l'estratto conto bancario o postale.

Occorre tenere a disposizione le ricevute per eventuale esibizione richiesta dal giudice.

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

L'amministratore di sostegno deve chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione al compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione: acquisto di beni;

assunzione di obbligazioni; consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni; accettazione o rinunzie di eredità e donazioni; contrazione di mutui; promozione di giudizi; vendita di beni immobili e mobili, costituzione di pegni o ipoteche; divisioni o promozione dei relativi giudizi, stipula di compromessi e transazioni o accettazione concordati (atti indicati negli artt. 374 e 375 cod. civ.) e comunque quelli che travalicano i limiti che il g.t. ha indicato nel provvedimento di incarico. Queste istanze sono esenti da contributo unificato e pagano i diritti forfetizzati di notifica € 27,00.

Disponibili nella sezione MODULI:

- autorizzazione atti straordinaria amministrazione generico
- autorizzazione rinuncia eredità
- autorizzazione accettazione beneficiata
- autorizzazione vendita immobile
- autorizzazione accettazione pura e semplice

[L'amministrato, nel caso di eredità, può essere autorizzato ad accettare la stessa puramente e semplicemente]

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno o dal beneficiario in violazione di norme o in eccesso di potere sono annullabili su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Nota per i legali e per i professionisti che svolgono le funzioni di amministratore di sostegno:

La relazione periodica e il rendiconto devono essere redatti premettendo nella prima pagina della relazione la scheda di sintesi .

NOTA PER LEGALI E PROFESSIONISTI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Nella sezione **Amministrazione di Sostegno** sono contenuti strumenti per i professionisti :

- Vademecum per il PCT- Regole specifiche per l'attività del Giudice Tutelare
- Fac-simile relazione e rendiconto professionisti
- Fac- simile istanza di autorizzazione ex artt. 374 - 375 c.c.
- Manuale per deposito relazioni e rendiconti al Giudice Tutelare
- Manuale per deposito istanze al Giudice Tutelare

RAPPORTI CON INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

L'amministrazione di sostegno può essere disposta anche per una persona interdetta o inabilitata: in questo caso occorre presentare contemporanea mente il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno e l'istanza di revoca della misura dell'interdizione o inabilitazione al tribunale (in questo caso il decreto è esecutivo dopo la pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o inabilitazione).

Se l'amministrazione di sostegno viene revocata in quanto misura non adeguata per la tutela della persona, il giudice tutelare, se ritiene che si debba promuovere un giudizio di interdizione o inabilitazione, ne informa il Pubblico Ministero perché provveda; in questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la pronuncia di interdizione/inabilitazione o con la nomina del tutore/curatore provvisorio.

Se, nel corso di un giudizio di interdizione/inabilitazione, emerge l'opportunità di procedere all'amministrazione di sostegno, il giudice che procede, d'ufficio o a istanza di parte, trasmette gli atti al giudice tutelare e adotta i provvedimenti urgenti e provvisori. Analogamente può procedere nel corso del giudizio per la revoca dell' interdizione/inabilitazione.

Successivamente alla presentazione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, il ricorrente deve operare nel modo seguente:

ISTRUZIONI PER ADEMPIMENTI SUCCESSIVI A PRESENTAZIONE DEI RICORSI (NOTIFICA)

1. appena ricevuta la comunicazione della data dell'udienza da parte della cancelleria del Giudice Tutelare, presentarsi tempestivamente alla cancelleria stessa - stanza 46 piano 6° - per richiedere le copie autentiche del provvedimento del Giudice Tutelare che fissa l'udienza, da notificare al beneficiario dell'amministrazione ed ai parenti indicati in ricorso; le copie autentiche scontano un diritto che varia in base del numero di pagine;
2. con le copie autentiche rilasciate dalla cancelleria recarsi all'UNEP - Ufficio notifiche atti civili - via De Amicis 2 - sportello piano 4° - ore 8.30 - 10.30 - per chiedere la notifica alle persone suindicate (beneficiario dell'amministrazione e parenti indicati in ricorso), fornendo gli indirizzi precisi;
3. prima dell'udienza ritirare presso lo stesso ufficio UNEP la copia notificata, che

- dovrà essere presentata al giudice in udienza;
4. presentarsi puntualmente all'udienza nel giorno e ora fissati.
-